Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE P.T.

T .	n	
HITO	Ber	กจกอา

L'ISTRUTTORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bochicchio F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 26/03/2024

L'Istruttore
Linistrativo Incaricato
Lucia Bochicohio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 26/03/2024, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26/03/2024

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Il sottoscritto Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

	AIIESIA	
	che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile IL	SEGRETARIO GENERALE
	ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL	F.to Fontana
La pres	sente deliberazione è divenuta esecutiva il	
1		
	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);	4
	·	
Addi		
		IL SEGRETARIO GENERALE
	*	
-		
Copia	conforme all'originale per uso amministrativo	Il funzionario incaricato



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 34

del 15/03/2024

OGGETTO: Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento.

L'anno 2024 il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 8:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di Via Nazario Sauro, in 1[^] convocazione ed in seduta urgente, sotto la Presidenza del geom. Rocco Vincenzo Bernabei, nella sua qualità di Presidente pro tempore e con la partecipazione del Segretario Generale dr.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 10:32 risultano presenti n. 27 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. GUARENTE MARIO - Sindaco

- 2. POLESE STEFANIA
- 3. FERRARA MANUELA
- 4. LIOI MICHELE
- 5. VELLUZZI GIULIANO
- 6. ARISTIDE ELENA ROMILDA
- 7. LAMONEA ROSA
- 8. WILLIAM MARY
- 9. GALGANO CARMELA
- 10. BERNABEI ROCCO VINCENZO
- 11. CARULLI MICHELE
- 12. DI GIUSEPPE ANTONIO
- 13. RESTAINO MATTEO
- 14. SALVIA GIOVANNI (a)
- 15. QUARATINO ROCCO
- 16. TELESCA ILARIA
- 17. CANNIZZARO FRANCESCO

- 18. CALO' PIETRO
- 19. DAPOTO FABIO
- 20. BENEVENTI MICHELE (a)
- 21. STELLA BRIENZA ENZO (a)
- 22. FALOTICO ROBERTO (a)
- 23. ANDRETTA BIANCA (a)
- 24. BLASI ANGELA (a)
- 25. PERGOLA ROCCO (a)
- 26. FLORE FRANCESCO SALVATORE (a)
- 27. TRAMUTOLI VALERIO (a)
- 28. GIUZIO FRANCESCO CARMINE (a)
- 29. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO (a)
- 30. SMALDONE PIERLUIGI (a)
- 31. FALCONERI MARCO (a)
- 32. TELESCA VINCENZO (a)
- 33. FUGGETTA ANGELA (a)

Consiglieri presenti n. 18 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente passa all'esame dell'argomento iscritto al punto n°5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento" e cede la parola all'assessore Blasi che illustra il contenuto.

Si dà atto che entrano i consiglieri Stella Brienza, Andretta e Telesca V.

Non essendoci interventi per la discussione, il Presidente passa alle dichiarazioni di voto.

Chiede di intervenire il consigliere Telesca V., il quale preannuncia il proprio voto contrario.

Il contenuto dell'intervento è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Conclusa la fase delle dichiarazioni di voto, il Presidente passa alla votazione palese per alzata di mano della proposta di cui al punto n°5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento, previo all'appello nominale al quale risultano presenti i seguenti n°21 Consiglieri: Guarente, Polese, Ferrara, Velluzzi, Aristide, Lamonea, William, Galgano, Bernabei, Carulli, Di Giuseppe, Restaino, Quaratino, Telesca I., Cannizzaro, Calò, Dapoto, Beneventi, Stella Brienza, Flore, Giuzio.

Si dà atto che durante la votazione entra il consigliere Lioi.

La votazione dà il seguente risultato:

- Presenti n°22
- Votanti n°22
- Astenuti nº//
- Favorevoli n°18
- Contrari nº4 (Beneventi, Stella Brienza, Flore, Giuzio)

Il Presidente proclama il risultato: il punto n°5 iscritto all'ordine del giorno relativo a: "Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento" è approvato a maggioranza.

Si passa, infine, alla votazione palese per alzata di mano per la immediata eseguibilità dell'atto, che dà il seguente risultato:

- Presenti n°22
- Votanti n°18
- Astenuti n°4 (Beneventi, Stella Brienza, Flore, Giuzio)
- Favorevoli n°18
- Contrari n°//

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per il punto n°5 iscritto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento", allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziario;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
 T.U. ord. EE.LL.



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "BILANCIO E PARTECIPATE" Ufficio "Entrate tributarie"

Oggetto: Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 2019, ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la "nuova" l'Imposta Municipale Propria (IMU), abolendo l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle sue due componenti dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 94, adottata in pari data, sono state approvate le aliquote IMU, comprendendo anche la maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 per l'anno 2020 e approvazione espressa della maggiorazione IMU ex comma 755 art. 1 della stessa L. 160/2019 in sostituzione della precedente maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013", sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote IMU ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 160/2019, di istituzione del nuovo tributo;
- in particolare, con la citata delibera, in applicazione di quanto previsto dai commi 741 e ss. dell'art. 1, L. 160/2019, è stato disposto:
 - l'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiamo stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (statuizione questa da interpretare conformemente a quanto di recente disposto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 209/2022);
 - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo;
- l'imposta non si applica alle assimilate alle abitazioni principali, di seguito indicate:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di € 200,00 si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%;
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In tal caso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione, nonché che il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- è considerata abitazione principale, e dunque è esente dal tributo, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO CHE:

- con la citata Deliberazione consiliare n. 94/2020, sono state, quindi, deliberate le seguenti aliquote:
 - a) aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, co. 741, lett. b) e c) della L. 160/2019;
 - b) aliquota dell'1,06% per i fabbricati di categoria D, ai sensi dell'art. 1, co. 753 della L. 160/2019, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato;

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- c) aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ai sensi dell'art. 1, comma 750 della L. 160/2019;
- d) aliquota dello 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019;
- e) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per tutti gli "altri fabbricati" diversi da quelli indicati nei punti precedenti, pari all'aliquota base dell'1,06 per cento maggiorata dello 0,08 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 754 e 755 della L. 160/2019;

PRESO ATTO CHE il comma 48, art. 1, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stabilito la riduzione del 50% dell'IMU, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e che il successivo comma 49, art. 1, L. 178/2020, ha previsto il ristoro ai Comuni della minore entrata determinata dal citato comma 48, mediante un apposito stanziamento in un Fondo la cui ripartizione avverrà con Decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

PRESO ATTO, ancora, **CHE** il comma 751, dell'art. 1, L. 160/2019, dispone l'esenzione dall'IMU, a partire dal 1° gennaio 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e siano in ogni caso non locati;

PRESO ATTO, altresì, CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 151 del 13 dicembre 2022, adottata su rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28 maggio 2022 con cui era stata approvata l'applicazione della maggiorazione IMU, ex comma 755, L. 160/2019, così come modificato dal comma 108, del D.L. 104/2020:

- agli immobili di categoria catastale "D" diversi da quelli già oggetto di aliquota maggiorata ai sensi della Deliberazione n. 94/2020;
- alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO opportuno adottare un unico atto deliberativo ricognitivo (e di conferma) delle aliquote e delle detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) e la maggiorazione IMU di cui al comma 755, art. 1, della L. 160/2018, come deliberate originariamente dal Consiglio comunale con la citata Deliberazione n. 94/2020;

RITENUTO necessario, al fine di evitare riduzioni del gettito tributario non compatibili con le esigenze di bilancio e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, confermare le medesime aliquote IMU già deliberate nell'anno 2020 e confermate per gli anni successivi, avvalendosi anche della possibilità di mantenere la maggiorazione IMU dello 0,08% (ovvero 0,8/1000) a carico delle unità immobiliari già assoggettate a tale prelievo;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTI:



- l'articolo 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in base al quale al Bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- i commi 738 e e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il D.Lgs. n. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare l'art. 42;
- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, è stato disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

- 1) DI APPROVARE per l'anno 2024 le medesime aliquote già deliberate per l'anno 2020, come di seguito indicate:
- (a) aliquota dello 0,6 per cento, con detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- (b) aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- (c) aliquota dell'1,06 per cento per gli immobili di categoria "D", con riserva a favore dello Stato della parte corrispondente allo 0,76 per cento;
- (d) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per gli "altri fabbricati" (vale a dire fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati del gruppo catastale D, dai fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali) corrispondente all'aliquota base pari all'1,06%, prevista dal comma 754 dell'art. 1, della L. 160/2019, maggiorata dell'aliquota dello

ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. SSS Maria Grazia Fortana

- 0,08 per cento già prevista come maggiorazione TASI, secondo quanto disposto dal comma 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;
- 2) DI APPROVARE il mantenimento della maggiorazione IMU di cui all'art. 1, co. 755, L. 160/2019, nella misura dello 0,08 per cento, da applicare alle fattispecie degli "altri fabbricati" e delle "aree fabbricabili":
- 3) DI DARE ATTO CHE la somma delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU, come stabilite con la presente deliberazione, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di cui all'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 4) DI TRASMETTERE telematicamente, entro il termine del 14 ottobre 2024, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, quale condizione di validità ed efficacia della stessa, applicandosi, in caso contrario, l'analogo atto adottato per l'anno precedente;
- **5) DI DARE ATTO CHE** le disposizioni della presente deliberazione hanno effetto a decorrere del 1° gennaio 2024;
- 6) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze-portale del federalismo fiscale;

Con separata e successiva votazione

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Potenza, 18 gennaio 2024

Il Dirigente dell'Unità di Direzione

Bilancio e Partecipate dott. Vito Di Lascio

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio

avv. Gianmarco Blasi



Oggetto: Conferma per l'anno di imposta 2024 delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 18 gennaio 2024



Il Dirigente dotti Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 18 gennaio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Vito Di Lascio



COMUNE DI POTENZA

Provincia di POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 4

L'anno duemilaventiquattro il giorno 30 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori si è riunito presso la sede municipale del Comune di Potenza per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento";

L'Organo di Revisione,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale prevede al comma 1, lettera b), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di delibera in oggetto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale reca la disciplina della nuova IMU che prevede "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- la legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale istituita con la Legge n. 147/2013, attuando l'unificazione IMU-TASI;



- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 94, adottata in pari data, sono state approvate le aliquote IMU, comprendendo anche la maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013; - con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 per l'anno 2020 e approvazione espressa della maggiorazione IMU ex comma 755 art. 1 della stessa L. 160/2019 in sostituzione della precedente maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013", sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote IMU ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 160/2019, di istituzione del nuovo tributo;

ATTESO CHE, secondo quanto disposto dal comma 755, dell'articolo 1, della L. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modifiche dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, la maggiorazione IMU ("ex TASI") può essere applicata "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento", senza alcuna limitazione di tipologie e fattispecie imponibili;

CONSIDERATE le disposizioni del D. Lgs., 504/1992, dell'art. 1 commi 161 – 169 della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge 160/2019;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28 maggio 2022, il Comune di Potenza ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" (T.U.E.L.);

- il citato articolo 243-bis del T.U.E.L. prevede (comma 8) che "al fine di assicurare il prefissato graduale equilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali



nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

RITENUTO necessario, in considerazione della manovra fiscale connessa al citato piano di riequilibrio finanziario pluriennale per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la sostenibilità del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, nonché il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati, disporre l'applicazione della maggiorazione IMU nei termini appena esposti, mantenendo, per il 2024, tutte le altre aliquote già deliberate nella misura massima consentita, come di seguito indicato:

- a) aliquota dello 0,6 per cento, con detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- b) aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- c) aliquota dell'1,06 per cento per gli immobili di categoria "D", con riserva a favore dello Stato della parte corrispondente allo 0,76 per cento;
- d) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per gli "altri fabbricati" (vale a dire fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati del gruppo catastale D, dai fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali) corrispondente all'aliquota base pari all'1,06%, prevista dal comma 754 dell'art. 1, della L. 160/2019, maggiorata dell'aliquota dello 0,08 per cento già prevista come maggiorazione TASI, secondo quanto disposto dal comma 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile U. D.
 Bilancio e Partecipate in data 18.01.2024;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 18.01.2024;



esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento".

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gallicchio Mario/D/Antonio

Dott.ssa Coviello Maria Carmela

Filo Marchisallo

Rag. Vito Marchisella